

AUTORITA' UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI (AUSIR)

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36/19 DD. 02.10.2019

Oggetto: Riconoscimento e prosecuzione delle gestioni in essere di A&T 2000 S.P.A., di NET S.P.A. e di MTF S.R.L., ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016.

L'anno 2019 il giorno 2 del mese di OTTOBRE alle ore 9.30 presso la sala riunioni 2R02 della sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in Udine, via Sabbadini 31, come da comunicazione dd. 27.09.2019, è proseguita la seduta dell'Assemblea Regionale d'Ambito sospesa in data 26.09.2019. Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Furlan	Davide	Romans d'Isonzo	Presidente	x	
Giacomuzzi	Dino	Sedegliano	Componente	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente	x	
Fabbro	Michele	San Vito di Fagagna	Componente	x	
Gava	Andrea	Caneva	Componente		x
Sartini	Marco	Porcia	Delegato	x	
Alzetta	Igor	Montereale Valcellina	Componente		x
De Crignis	Ermes	Ravascletto	Componente	x	
Del Zotto	Marcello	Sesto al Reghena	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente		x
Zanette	Renzo	Tarvisio	Componente		x
Baiutti	Giorgio	Tricesimo	Delegato	x	
Furlani	Piero	Manzano	Componente	x	
Pascolo	Amedeo	Venzone	Componente		x
Putto	Marco	Azzano Decimo	Componente		x
Lenarduzzi	Franco	Ruda	Componente		x
Steccati	Mauro	Tarcento	Componente	x	
Vizintin	Fabio	Doberdò del Lago	Componente		x

Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.

Il Presidente constata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto sul quale, l'Assemblea medesima, adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

- I -

Visto lo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° *bis*, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

Vista la L. Regione Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (pubblicata su Bollettino ufficiale della Regione 20 aprile 2016, n. 16), con cui sono state affidate all'AUSIR le funzioni di «programmazione, organizzazione e controllo» sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero territorio regionale (art. 4, co. 5°), in espressa attuazione delle indicate clausole di Statuto speciale (art. 1, co. 2°);

Vista in particolare la norma transitoria di salvaguardia posta dall'art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, secondo cui «le gestioni in essere alla data di entrata in vigore» di tale legge regionale (5 maggio 2016), «affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR»;

- II -

Vista la deliberazione 8 giugno 2018, n. 22, con cui questa Assemblea regionale d'Ambito ha deciso di «avviare la ricognizione delle gestioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani esistenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016, al fine di ottenere una fotografia precisa dell'assetto gestionale esistente nell'intero territorio regionale», così da consentire all'AUSIR di esercitare le funzioni ad essa attribuite *ex lege* in materia di programmazione, organizzazione e controllo sul servizio di gestione integrata dei servizi urbani;

Considerato altresì che, «nelle more del completamento della ricognizione delle gestioni esistenti e per le motivazioni indicate» in tale deliberazione n. 22/2018 (cioè garantire comunque la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in quanto servizio pubblico essenziale, non suscettibile di subire interruzioni; evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica e per l'ambiente in ragione della mancata raccolta dei rifiuti), questa Assemblea ha anche deciso «di prorogare fino al 30.06.2019 gli affidamenti in scadenza nei Comuni ricadenti nell'Ambito territoriale ottimale ex art. 3 della LR n. 5/2016»;

Vista la ricognizione completata dagli Uffici dell'AUSIR per i territori dei Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale", nonché per i territori dei Comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle (che appartengono alla diversa Assemblea locale "Orientale Triestina), ove emergono le seguenti gestioni che le Amministrazioni affidanti hanno ricondotto al modello cd. *in house providing* e che riguardano comunque il ciclo dei rifiuti urbani:

- 1) gestioni di A&T 2000 S.p.A. per i territori dei Comuni di Artegna, Basiliano, Bertiole, Bordano, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Lestizza, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Martignacco, Moggio Udinese,

Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rive d'Arcano, Rivignano Teor (con riferimento all'ex Comune di Rivignano), San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Taipana, Trasaghis, Treppo Grande, Varmo, Venzona, nonché per il territorio del Comune di San Dorligo della Valle;

- 2) gestione di MTF S.r.l. per il Comune di Lignano Sabbiadoro;
- 3) gestioni di NET S.p.A. per i territori dei Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buja, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Fiumicello e Villa Vicentina (oggi Comune di Fiumicello Villa Vicentina), Gonars, Grimacco, Latisana, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Precenicco, Prepotto, Pulfero, Resia, Rivignano Teor (con riferimento all'ex Comune di Teor), Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Savogna, Stregna, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Torreano, Torviscosa, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Visco, nonché per il territorio del Comune di Muggia;

Visto il decreto del Direttore generale n. 79/2019 del 15 maggio 2019, con cui si è avviato «il procedimento per il riconoscimento e la prosecuzione delle gestioni in essere di NET S.p.A., A&T 2000 S.p.A. e MTF S.r.l. per i territori di Comuni che costituiscono l'Assemblea locale "Centrale", nonché per i territori dei Comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 3°, della LR 5/2016, nonché per l'individuazione dell'ambito di affidamento, per la scelta della forma di affidamento e per l'affidamento stesso a regime del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della stessa LR 5/2016 e della disciplina italiana ed europea in materia»;

Vista la conseguente comunicazione di avvio del procedimento, Prot. n. 1371 dd 15 maggio 2019, spedita via p.e.c. agli enti e ai soggetti interessati;

Dato atto che nei successivi 30 giorni, e comunque alla data di approvazione di questa deliberazione, A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. hanno inviato all'AUSIR varie integrazioni documentali, assunte a protocollo, per il procedimento in corso, mentre nessun altro, in particolare gli altri enti e soggetti interessati, ha inviato alcunché relativamente al procedimento di riconoscimento delle indicate gestioni;

- III -

VISTI gli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3, ove in base all'istruttoria compiuta dagli Uffici dell'AUSIR sono riportate le gestioni in essere di A&T 2000 S.p.A. (Allegato n. 1), di MTF S.r.l. (Allegato n. 2), di NET S.p.A. (Allegato n. 3), in particolare con le indicazioni riguardanti i provvedimenti di affidamento, i conseguenti contratti (ove sono dedotte le condizioni di erogazione dei servizi di volta in volta affidati), le scadenze dei relativi affidamenti (in ragione di tali provvedimenti e contratti);

Considerato che in tutte le deliberazioni le Amministrazioni affidanti hanno inteso motivare e configurare gli affidamenti e le relative gestioni di A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. secondo

il modello organizzativo dell'*in house providing* a società di capitali a integrale partecipazione pubblica;

Ritenuto che nell'accertamento, cui oggi l'AUSIR è chiamata *ex lege* (art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016), si debba in particolare verificare la perdurante sussistenza in capo a A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. dei requisiti previsti dalla disciplina europea e italiana per il modello organizzativo dell'*in house providing*, cioè il capitale sociale a integrale partecipazione pubblica, il cd. controllo analogo e la cd. attività prevalente, che soli costituiscono il presupposto attuale affinché oggi possa essere riconosciuto alle stesse società il giusto titolo per proseguire nelle gestioni in essere sino alla scadenza individuata all'epoca dalle Amministrazioni negli atti di affidamento e relativi contratti;

Rilevato che i gestori e i Comuni non hanno segnalato nel corso dell'istruttoria che tali affidamenti siano stati oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, in particolare di fronte al Giudice amministrativo, oppure siano stati annullati, salve le precisazioni seguenti, con la conseguenza che almeno sotto questo profilo tutti i relativi atti comunali possano essere considerati allo stato legittimi, validi ed efficaci;

Precisato però che gli Uffici dell'AUSIR hanno effettuato autonomi accertamenti nella banca dati pubblica della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), da cui emerge che:

a) con sentenza 25 novembre 2014, n. 580 (non impugnata in appello e dunque divenuta definitiva) il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia ha senz'altro respinto il ricorso con cui la Tra.De.Co S.r.l. aveva impugnato, fra gli altri, l'affidamento del servizio di igiene urbana a MTF S.r.l. da parte del Comune di Lignano, così uscendo confermata in questi limiti la legittimità di tale affidamento;

b) invece in base alle sentenze Consiglio di Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2462 e 2463 - con cui il Consiglio di Stato in sostanza ha confermato le originarie sentenze di I grado del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia e ha deciso definitivamente su due complessi contenziosi, ove erano contrapposti, da una parte, A&T 2000 S.p.A. (precedente gestore) e, dall'altra, i Comuni di Attimis e Faedis, la Comunità Montana Torre, Natisone e Collio (poi U.T.I. del Torre) e NET S.p.A. (nuovo e attuale gestore) - paiono essere state annullate non solo la delega di funzioni in materia di rifiuti da parte di tali Comuni all'ex Comunità Montana (per carenza di motivazione dei relativi atti comunali), ma anche e per l'effetto la conseguente deliberazione di affidamento del servizio a NET da parte dell'ex Comunità Montana per i territori di Attimis e Faedis, sebbene poi i successivi giudizi instaurati dai Comuni di fronte al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, per ottenere chiarimenti sulle originarie sentenze dello stesso T.A.R., siano stati abbandonati - a quanto sembra - per sopravvenuta carenza d'interesse dei Comuni e nell'accordo delle parti costituite in tali giudizi di chiarimento (cfr. decr. Pres. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 7 marzo 2018, n. 9 e n. 10);

Considerato infatti che con nota 17 settembre 2019 NET s.p.a. ha trasmesso all'AUSIR l'Atto di transazione 29 dicembre 2017, approvato da tutti gli organi competenti degli indicati enti pubblici e delle indicate società, sottoscritto a Udine il 29 dicembre 2017, da cui emerge in particolare la prosecuzione di NET S.p.A. nelle gestioni per i territori dei Comuni di Attimis e Faedis «fino all'1.10.2025» (cfr. § 4, Atto di transazione 29 dicembre 2017);

Ritenuto comunque necessario acquisire - vista anche la complessità della vicenda in esame - tutte le deliberazioni degli indicati enti pubblici e delle indicate società, citate nel § 13 Atto di transazione 29 dicembre 2017, assegnando ai soggetti interessati il ragionevole termine di 90 gg. per provvedere;

Visto l'art. 16, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché - per quanto applicabile - l'art. 5, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Accertato che - in base ai documenti forniti da Comuni e gestori, nonché a seguito di visure camerali - A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. sono società con capitale sociale a integrale partecipazione pubblica, perché: (a) A&T 2000 S.p.A. è partecipata da Comuni e da un consorzio di diritto pubblico fra Comuni (la Comunità collinare del Friuli), (b) MTF S.r.l. è partecipata dal Comune di Lignano Sabbiadoro e da organizzazione *in house providing* (Ambiente Servizi S.p.A., a sua volta costituita dallo stesso Comune di Lignano e da n. 23 Comuni facenti parte dell'Assemblea locale "Occidentale" e individuata quale gestore del SRU per i relativi territori con deliberazione di questa Assemblea 12 aprile 2019, n. 21), (c) NET S.p.A. è partecipata da Comuni e da Unioni territoriali intercomunali che - ex art. 5, co. 1°, L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 - sono unioni di Comuni ed enti locali (U.T.I. del Natisone, U.T.I. del Torre, nonché U.T.I. della Carnia), ove tutti i Comuni, dei cui affidamenti oggi si tratta, partecipano direttamente al capitale sociale delle Società in esame (la maggior parte dei casi), oppure indirettamente attraverso il Consorzio pubblico Comunità collinare del Friuli o attraverso gli enti locali U.T.I. del Natisone e U.T.I. del Torre, in tutti casi senza che tali Società siano partecipate da soggetti o capitali privati;

Precisato che - nella sua partecipazione a MTF S.r.l. - Ambiente Servizi S.p.A. non pare costituire «capitale privato» a causa della sua peculiare natura di organizzazione *in house providing*, fermo restando comunque che tale partecipazione di Ambiente Servizi in MTF non determina poteri di controllo o di veto, né un'influenza determinante della prima sulla seconda (cfr. art. 5, co. 1°, lett. c, D.lgs. n. 50 del 2016, nonché art. 16, co. 1°, D.lgs. n. 175 del 2016), ove invece all'altro socio pubblico di MTF, il Comune di Lignano, affidatario del servizio, sono assegnati per Statuto speciali e incisivi diritti e poteri sull'organizzazione e sull'attività di MTF, anche nella forma di diritti particolari ex art. 2468, cod. civ., in conformità alla previsione statutaria per cui l'attività di MTF deve essere esercitata esclusivamente secondo il modello della società *in house* in favore del Comune di Lignano, come illustrato in seguito;

Visti altresì lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. (in particolare art. 1, co. 1°; art. 7, co. 1°-4°; art. 9, co. 18°), lo Statuto di MTF s.r.l. (art. 11, co. 2°) e lo Statuto di NET s.p.a. (in particolare art. 1; art. 5, co. 2°), ove si garantisce il mantenimento di un'integrale partecipazione pubblica al capitale di tali società poiché in sintesi possono essere o divenire soci unicamente Comuni o enti pubblici (A&T 2000), enti pubblici o società a partecipazione pubblica (MTF), enti pubblici (NET), ove in tutti casi i Comuni che giovano dei servizi alla collettività o all'ente erogati da tali gestori, partecipano alle Società (direttamente, nella maggior parte dei casi, o indirettamente attraverso altri enti pubblici, costituiti dagli stessi Comuni), ove fra i servizi svolti dalle Società spiccano proprio quelli riferiti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

ACCERTATO che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. hanno svolto la propria attività prevalente a favore dei rispettivi Comuni partecipanti per i servizi affidati, attività che - secondo gli atti di bilancio disponibili riferiti all'ultimo triennio (anni 2016-2017-2018) e in base a quanto dichiarato dai Gestori - è sempre stata ampiamente superiore all'80% del fatturato, ove in particolare:

1) quanto ad A&T 2000, nel 2016 la componente dei ricavi riconducibile ai Comuni partecipanti per i servizi affidati è ammontata ad € 21.033.334,00, pari al 97,24% dell'intero ricavo nell'esercizio considerato; nel 2017 è ammontata ad € 22.117.782,00, pari al 97,29% dell'intero ricavo

nell'esercizio considerato; nel 2018 è ammontata ad € 23.346.766,00, pari al 95,88% dell'intero ricavo nell'esercizio considerato;

2) quanto a MTF, nel 2016 l'importo fatturato al Comune di Lignano Sabbiadoro è ammontato ad € 2.890.000, pari al 97,49% dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato; nel 2017 è ammontato ad € 3.000.000, pari al 97,27% dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato; nel 2018 è ammontato ad € 3.013.000, pari al 99,36 % dell'intero fatturato aziendale nell'esercizio considerato;

3) quanto a NET, nel 2016 il fatturato ai Comuni partecipanti per i servizi affidati è stato pari all' 90,87 % (euro 30.310.905); nel 2017 è stato pari al 90,17 % (euro 30.755.927); nel 2018 è stato pari al 90,88 % (euro 32.124.133);

Accertato altresì che lo svolgimento dell'attività prevalente in favore dei Comuni partecipanti affidatari, in misura espressamente superiore all'80% del fatturato, è anche una prescrizione statutaria posta come limite dell'oggetto sociale di ciascuna società (art. 3, co. 8°, Statuto A&T 2000 S.p.A.; art. 3, co. 2°, Statuto MTF S.r.l.; art. 4, co. 5°, Statuto NET S.p.A.), con la precisazione per MTF che quest'ultima deve anzi svolgere la totalità delle sue attività «esclusivamente secondo il modello della società *in house* in favore del Comune di Lignano», e con l'ulteriore vincolo statutario per A&T 2000 e NET che entrambe le Società possono svolgere attività diverse solo se il relativo importo complessivo sia inferiore al 20% e solo se tali attività diverse siano preordinate a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società stesse;

Considerato che lo Statuto di A&T 2000 S.p.A. individua in capo agli enti pubblici soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole, contenute nell'art. 28, secondo cui:

1) tale articolo individua «le forme di controllo esercitate congiuntamente dagli enti locali soci nei confronti della società e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra gli enti locali e la società»;

2) «i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di legge, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici, sulle decisioni significative della società, sulla nomina degli organi sociali, come stabilito dal presente statuto nonché secondo le modalità previste in apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del citato Decreto legislativo 231/2001 e dall'art. 21 della Legge Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, la quale istituisce e disciplina apposito Coordinamento dei soci»;

3) «il Coordinamento dei soci è organo comune a tutti i soci» ed «è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società ed i soci, e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento dell'amministrazione della società stessa»;

4) «al fine dell'esercizio del controllo di cui si tratta, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Coordinamento dei soci: a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico; b) i bilanci d'esercizio, comprensivi delle relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti; c) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Coordinamento dei soci»;

5) «la trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società "A&T 2000 S.P.A."» ove «pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Coordinamento dei soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali»;

6) «anche mediante l'esame degli atti al precedente punto 4, il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento

- e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società», fermo restando che «per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, può altresì disporre l'audizione del direttore e dei consiglieri di amministrazione»;
- 7) «il Collegio Sindacale relaziona sinteticamente al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi degli articoli 2403 e 2403 bis C.C., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento»;
- 8) «la società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti determinati preventivamente dagli enti locali in sede di Coordinamento ovvero, quando competenti, dalle Autorità o Agenzie sovracomunali previste dalla normativa statale e regionale»;
- 9) «ai fini di cui ai punti che precedono, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno»;
- 10) «anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun ente locale socio il diritto di domandare - sia all'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa»;
- 11) «gli amministratori e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società»;
- 12) «le disposizioni del presente statuto, relative alla conformazione "in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci»;
- 13) «fermo quanto previsto nel presente articolo con riferimento al Coordinamento dei Soci istituito in sede di convenzione come da precedente comma 2, opera il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, nonché comitati con funzioni consultive o di proposta»;

Considerato altresì che tali previsioni statutarie hanno trovato conferma e attuazione nella *“Convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto della Società A&T 2000 S.p.A.”*, conclusa fra tutti i soci pubblici ai sensi dell'art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21, L. Regione Friuli Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1, ma da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all'art. 16, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo congiunto, la quale - secondo tale disposizione di legge statale - può essere «superiore ai cinque anni», come è nel caso in esame, ove tale Convenzione dura «fino al 31 dicembre 2030» (art. 3, co. 1°, Convenzione);

Considerato in particolare che in tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto della Società - spiccano le seguenti ulteriori clausole:

a) l'organismo per il controllo analogo è denominato Coordinamento dei Soci (o Coordinamento), cui partecipano tutti i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soci pubblici, «ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in A & T 2000 S.p.A. quale risultante dal libro soci» (art. 5, co. 1°, Convenzione);

b) «il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da A & T 2000 S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa»; «a tale fine, il Coordinamento effettua almeno una riunione all'anno» (art. 5, co. 2°, Convenzione);

c) «il bilancio e le relazioni degli organi di controllo e revisione, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, le modifiche statutarie (per cui si

rinvia all'art. 13), tutti gli altri atti di competenza dell'Assemblea, ed in ogni caso gli atti richiesti dal Coordinamento possono essere deliberati in via definitiva dai competenti organi della società solo previo parere conforme del Coordinamento stesso; è obbligatoria la preventiva trasmissione di tutti gli atti sopra elencati, oltre che al Coordinamento, agli Enti soci per consentire ad essi di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei servizi pubblici e delle attività direttamente affidate ad A&T 2000 S.p.A.; in ogni caso, ciascun Ente socio ha il diritto di richiedere, mediante formale comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici e delle attività affidati alla società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della società stessa» (art. 5, co. 3°, Convenzione);

d) «il Coordinamento dei soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso Coordinamento e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società»; «per l'esercizio del controllo, il Coordinamento ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società, e può altresì disporre l'audizione del Direttore e degli Amministratori» (art. 5, co. 4°, Convenzione);

e) «il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della Revisione legale dei Conti relazionano al Coordinamento, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività» (art. 5, co. 5°, Convenzione);

f) «le deliberazioni del Coordinamento vertono sugli oggetti sui quali sarà successivamente chiamata a deliberare l'Assemblea della Società e sugli altri indicati nel precedente articolo 5; esse sono assunte, in spirito di leale collaborazione, ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi»; «laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino almeno il 60% del capitale della Società»; «delle sedute è redatto apposito verbale» (art. 6, co. 3°, Convenzione);

g) «ciascun ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della Società, e ad assicurare comportamenti e adottare atti uniformandosi alla volontà espressa dal Coordinamento intercomunale» (art. 6, co. 5°, Convenzione);

h) «ferma restando la legittimazione di tutti i sottoscrittori della presente Convenzione a partecipare al Coordinamento, qualora il Coordinamento debba esprimersi, nei limiti delle proprie competenze come descritte dalla presente convenzione e dallo statuto di A&T 2000 S.p.A., su profili riguardanti specificamente uno o più servizi pubblici rientranti nell'oggetto di A&T 2000 S.p.A., hanno diritto di voto solo quegli enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione a mezzo di A&T 2000 S.p.A. della gestione dei servizi pubblici di cui si tratta» (art. 6, co. 7°, Convenzione);

i) ulteriore organo di controllo è la c.d. Commissione perché «il Coordinamento nomina nel proprio seno, o tra gli Amministratori dei Comuni nel territorio dei quali la Società eroga servizi ed attività, una Commissione di cinque membri (compreso il Presidente della Commissione) con finalità istruttorie e di supporto all'attività del Coordinamento stesso, nonché di impulso, collaborazione e controllo rispetto all'attività dell'Organo Amministrativo della Società»; «i membri della Commissione partecipano alle sedute del Coordinamento (e) vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Coordinamento in caso di cessazione anche anticipata dall'incarico»; «la Commissione relaziona annualmente al Coordinamento circa le risultanze della propria attività e promuove l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2403 *bis* del c.c.» (art. 5, co. 6°, Convenzione);

l) «l'esercizio del controllo analogo congiunto, da parte di tutti gli Enti soci di A&T 2000 S.p.A. e di ciascuno di essi, sugli svolgimenti societari e sulle gestioni affidate direttamente alla Società presuppone l'obbligatoria approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte di ogni Ente socio ed affidante» (art. 7, Convenzione);

Considerato che per MTF S.r.l. - in ragione anche dell'esclusiva attività svolta da tale Società in favore del Comune di Lignano - allo stesso Comune sono riconosciuti per Statuto speciali e incisivi diritti e poteri sull'organizzazione e sull'attività di MTF, anche nella forma di diritti particolari ex art. 2468, cod. civ., perché:

1) «l'assemblea (della Società) non può deliberare validamente senza il voto favorevole del socio Comune di Lignano sulle seguenti materie:

- modifiche al presente statuto;
 - aumenti o riduzioni del capitale sia facoltativi sia obbligatori;
 - scelta del tipo di organo amministrativo, amministratore unico o consiglio di amministrazione;
 - materie che siano sottoposte dall'Organo di Amministrazione all'approvazione dell'assemblea rientranti tra le ipotesi di cui al successivo art. 24.3. Il predetto diritto di veto del socio Comune di Lignano rappresenta un diritto particolare ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 2468 c.c. Il predetto diritto di veto deve ritenersi previsto in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in "house"» (art. 18, co. 4°, Statuto);
- 2) «al fine di consentire al Comune di Lignano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società in "house", la società dovrà inviare allo stesso Comune, al termine dell'iter di approvazione, il piano industriale e ogni documento di natura programmatica» (art. 10, co. 1°, Statuto);

3) «il Comune di Lignano avrà altresì diritto a ricevere, presso la sua sede, copia del piano industriale e degli eventuali documenti di tipo programmatico, copia della bozza di bilancio di esercizio con le relative relazioni, copia di ogni documento o relazione richiesta dal Comune di Lignano, prima della loro definitiva approvazione, nonché ogni altro atto o documento utile al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società» (art. 10, co. 2°, Statuto);

4) «l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo (se nominato) dovranno, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, tenere conto di tutte le osservazioni che dovessero essere formulate dal Comune di Lignano in relazione agli atti e documenti che dovranno essere trasmessi ai sensi di quanto previsto al precedente art. 10.2, disponendo le variazioni e i correttivi che si rendessero necessari al fine di garantire al Comune di Lignano medesimo l'effettiva capacità di controllo sui servizi resi» (art. 10, co. 3°, Statuto);

5) «almeno una volta all'anno l'Organo di Amministrazione della società dovrà inviare al Comune di Lignano una relazione scritta avente a oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti e più in generale l'andamento dell'attività economica della società» (art. 10, co. 4°, Statuto);

6) «oltre a quanto sopra previsto, il Comune di Lignano potrà domandare all'assemblea e all'Organo di Amministrazione informazioni in ordine alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società e avrà diritto di accesso a tutti gli atti della società stessa e potrà disporre l'audizione del direttore, dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo (se nominato)»; «i diritti di controllo del Comune di Lignano si cumulano con gli altri diritti particolari previsti nel presente statuto in favore del Comune di Lignano e ciò in conformità della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello della società in "house" (art. 10, co. 5°, Statuto);

7) «la società è obbligata a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base dei contratti di servizio il cui contenuto sia stato preventivamente approvato dal Comune di Lignano» (art. 10, co. 6°, Statuto);

8) «sia l'Organo di Amministrazione sia l'Organo di Controllo (se nominato) sono tenuti a offrire al Comune di Lignano la massima collaborazione, anche mediante la comunicazione dei dati che venissero loro richiesti, al fine di consentire al medesimo di poter esercitare il controllo sui servizi affidati alla società» (art. 10, co. 7°, Statuto);

9) «l'Organo di Amministrazione può sottoporre gli atti di maggior rilievo, nella gestione della società e dei servizi pubblici affidati, alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci» (art. 10, co. 8°, Statuto);

10) «gli amministratori resteranno in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili»; «nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il Comune di Lignano avrà il diritto particolare ex art. 2468 c.c. di nominare un suo membro»; «gli amministratori possono essere revocati in ogni momento. In caso di nomina a tempo determinato si applica l'art. 2383, terzo comma, del codice civile; in caso di nomina a tempo indeterminato si applica l'art. 1725, secondo comma, del codice civile»; «in ogni caso, l'amministratore nominato dal Comune di Lignano, nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, potrà essere revocato solo con il consenso del Comune di Lignano stesso» (art. 21, co. 1°-2°, Statuto);

11) «sui seguenti argomenti il consiglio di amministrazione non può deliberare validamente senza il voto favorevole del consigliere nominato dal Comune di Lignano:

- nomina e revoca di amministratori delegati e determinazione dei relativi poteri;
- acquisizione e cessione di immobili e di ogni diritto ad essi relativo;
- stipula di contratti di locazione di durata superiore a sei anni;
- acquisto o cessione di partecipazioni o di usufrutto su partecipazioni in, o costituzione di, società;
- loro ricapitalizzazione; concessione di finanziamenti alle stesse; acquisizione e cessione di obbligazioni emesse da società;
- acquisto o cessione di aziende o di rami di aziende;
- concessione e assunzione in affitto di aziende o rami d'azienda;
- costituzione o concessione in licenza dei segni distintivi a società non controllate dalla società;
- assunzione di debiti di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- concessione di, o rinuncia a, garanzie reali e o personali;
- stipula o scioglimento, a qualunque titolo, di accordi di joint venture, di GEIE, nonché di patti parasociali di ogni genere;
- stipula di contratti che comportino per la Società una spesa superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero);
- transazioni fra la Società ed un socio od una società appartenente al gruppo del socio;
- approvazione del piano investimenti;
- ogni proposta di modifica, nulla escluso, del contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo» (art. 24, co. 3°, Statuto);

12) «nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico, su tutti gli argomenti di cui al precedente punto 24.3 l'Amministratore Unico non può validamente assumere decisioni senza il preventivo nulla osta del responsabile dell'Ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro» (art. 24, co. 5°, Statuto);

13) «il Comune di Lignano ha il diritto di dare il gradimento sulla scelta del revisore o della società di revisione, che senza il suo consenso non potranno essere nominati» (art. 29, co. 4, Statuto);

Considerato che anche lo Statuto di NET S.p.A. individua in capo agli enti pubblici soci numerosi e particolari poteri di ingerenza nella gestione della società in ragione delle seguenti clausole, contenute nell'art. 19:

1) il cd. "controllo analogo" è esercitato «da un Comitato di Coordinamento dei Soci composto da 7 componenti nominati secondo quanto stabilito da apposita convenzione tra i soci pubblici affidanti»;

2) tale Comitato «rappresenta la sede di informazione, consultazione e confronto fra i soci affidanti i servizi di Igiene Urbana e tra questi e la Società, nonché di controllo dei soci stessi sulla gestione

aziendale, compresa la disamina e la formulazione di pareri e proposte sulle materie di competenza dell'Organo amministrativo della società»;

3) l'Organo amministrativo della Società «è tenuto alla preventiva consultazione del Comitato di Coordinamento dei soci al fine di acquisirne indirizzi e osservazioni in materia di (a) atti di straordinaria amministrazione; (b) piani di risanamento conseguenti alla rilevazione di indicatori di crisi aziendale»;

4) «l'Organo amministrativo, entro il 15 dicembre di ciascun anno, predispone e invia al Comitato di Coordinamento dei Soci una Relazione previsionale relativa all'attività della Società per l'anno successivo contenente la definizione dei piani strategici, industriali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo nonché dei piani di investimento della Società stessa», nonché «le proposte di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi dei contratti di servizio (sulla base delle previsioni di conto afferenti alle divisioni gestionali) per l'anno successivo»;

5) il Comitato di Coordinamento dei Soci «nei 15 giorni successivi al ricevimento della Relazione previsionale e di eventuali variazioni di tariffe e corrispettivi, trasmessa dall'Organo amministrativo esprime un proprio parere sui contenuti e sull'attuazione della stessa che costituisce documento di indirizzo per l'Organo amministrativo della società, anche con riferimento alla determinazione di tariffe e corrispettivi del servizio»;

6) l'Organo amministrativo della Società «trasmette altresì, almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, la bozza dello stesso al Comitato di Coordinamento dei Soci unitamente ad una apposita Relazione consuntiva in cui illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella propria Relazione previsionale motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni iniziali»;

7) il Comitato di Coordinamento dei Soci, «ove ritenga che l'Organo amministrativo abbia omesso, disatteso o comunque ritardi il compimento delle operazioni oggetto di indirizzo, può richiedere ai sensi dell'art. 2367 Codice civile l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti eventuali provvedimenti nell'interesse della Società», fermo restando che «l'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci qualora ne sia fatta richiesta dal Comitato di Coordinamento dei Soci con la specificazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno»;

8) l'Organo amministrativo ed il Collegio sindacale della Società «sono tenuti a collaborare con il Comitato di Coordinamento dei Soci, al fine di consentire la corretta effettuazione di controlli, ispezioni e verifiche da parte il corretto controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società, purchè tale diritto non venga esercitato in modo da ostacolare una gestione efficiente della società stessa»;

Considerato altresì che tali previsioni statutarie di NET S.p.A. hanno trovato conferma e attuazione nella *“Convenzione ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 fra gli enti territoriali soci della società NET s.p.a. per l'esercizio coordinato del controllo analogo”*, da ricondurre altresì al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all'art. 16, co. 2°, lett. c, D.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo, la quale secondo tale disposizione può essere «superiore ai cinque anni», come è nel caso in esame ove tale Convenzione comunque «avrà durata fino a quando permarranno gli affidamenti diretti alla Società del Servizio Pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, da parte degli Enti Territoriali sottoscrittori del presente accordo» (art. 6, co. 1°, Convenzione);

Considerato in particolare che in tale Convenzione - oltre a quanto confermato e ripreso rispetto alle indicate previsioni, contenute nello Statuto di NET S.p.A. - spiccano le seguenti ulteriori clausole:

- a) «la “Società” costituisce un soggetto finalizzato all’esercizio di funzioni e competenze di interesse pubblico degli stessi “Enti Territoriali affidanti” in materia di gestione dei rifiuti urbani e di igiene ambientale»; «in considerazione degli specifici obiettivi di interesse pubblico che improntano l’attività della “società”, gli “Enti Territoriali affidanti” intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente Convenzione, l’esercizio coordinato dei loro rispettivi poteri sociali di indirizzo e di controllo ed attivare ulteriori specifici strumenti finalizzati a garantire la piena attuazione di un controllo sulla “Società” analogo a quello esercitato sui propri servizi» (art. 1, co. 1° e 2°, Convenzione);
- b) il controllo analogo avviene per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, ove nello specifico «gli “Enti Territoriali affidanti” pubblici servizi, riuniti in apposita adunanza nominano il Comitato di Coordinamento», «composto da 7 membri nominati a maggioranza relativa determinata sulla base della popolazione amministrata» (art. 4, co. 1°, Convenzione);
- c) «il Comitato di Coordinamento è sede di informazione, consultazione e di discussione fra gli “Enti Territoriali affidanti” e tra questi e la Società, nonché di controllo dei medesimi sulla Società circa la gestione dei servizi pubblici svolti e l’andamento generale dell’amministrazione»; «rimane in carica per un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti»; «è convocato dal suo Presidente, ovvero su richiesta di almeno tre membri»; «le sedute sono valide quando è raggiunta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti»; «le decisioni del Comitato di Coordinamento sono assunte in spirito di leale collaborazione tra lo stesso e il Consiglio di amministrazione, ricercando la maggior armonia nell’interesse congiunto della società e della collettività servita» (art. 4, co. 2°, Convenzione);
- d) «la Società è assoggettata ad un generale potere di controllo da parte del Comitato di Coordinamento che provvede a:
- assumere informazioni sull’attuazione degli investimenti, dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, e in generale sull’andamento della “Società” con riferimento all’attività affidata, anche su richiesta di uno o più “Enti Territoriali affidanti”;
 - organizzare incontri consultivi e informativi tra gli “Enti Territoriali affidanti”, anche su richiesta di uno o più di essi, per la discussione e la definizione di eventuali proposte o pareri sulle materie di competenza dell’Organo amministrativo della società o comunque afferenti problematiche inerenti le attività affidate alla “Società”;
 - ricercare soluzioni conciliative di sintesi tra le possibili diverse posizioni degli “Enti Territoriali affidanti” rispetto alle problematiche di interesse comune, al fine di perseguire percorsi metodologici e operativi che garantiscano il più ampio consenso» (art. 5, co. 1°, Convenzione);
- e) «al fine dell’esercizio del controllo di cui si tratta, il Comitato di Coordinamento, oltre alla documentazione di supporto alle funzioni innanzi esplicitate ed alla documentazione obbligatoria da Codice Civile, riceverà dal Consiglio di amministrazione, entro il 15 dicembre di ciascun anno, una Relazione previsionale relativa all’attività della “Società” per l’anno successivo, contenente la definizione dei piani strategici, industriali, economici, patrimoniali e finanziari di breve e medio periodo nonché dei piani di investimento della “Società” stessa e l’illustrazione delle eventuali modifiche alle tariffe e corrispettivi dei contratti di servizio (sulla base delle previsioni afferenti le divisioni gestionali) a valere per l’anno successivo»; «il Comitato di Coordinamento, nei 15 giorni successivi rilascia un proprio parere al Consiglio di amministrazione che costituisce documento di indirizzo per il medesimo, anche con riferimento alla determinazione delle tariffe e dei corrispettivi del servizio da inserire nei bilanci di previsione di ciascun “Ente Territoriale affidante” (art. 5, co. 2°, Convenzione);
- f) «almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea della “Società” per l’approvazione del bilancio, il Consiglio di amministrazione trasmette altresì il relativo progetto con la documentazione di corredo al Comitato di Coordinamento ed una apposita Relazione consuntiva sulle operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto precedentemente

indicato nella Relazione previsionale, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi»; «il Comitato di Coordinamento verifica quindi lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della “Società”» (art. 5, co. 3°, Convenzione);

g) si prevede che «il Comitato di Coordinamento si avvarrà (...) della collaborazione degli Amministratori e dei dirigenti della “Società” nonché del suo Collegio sindacale» (art. 5, co. 4°, Convenzione);

Ritenuto dunque che con le indicate previsioni degli statuti societari di A&T 2000, MTF, NET e delle convenzioni-patti parasociali fra i soci pubblici di A&T 2000 e NET si sia realizzata una fitta trama di vincoli e controlli, preventivi e successivi, sostanzialmente simili per A&T 2000 e NET pur con lievi differenze, peculiari per MTF, da parte di tali soci (nel loro complesso e singolarmente) sulla generale attività delle società e sulla concreta erogazione di ciascun servizio affidato a tali società, sì da raggiungere per A&T 2000 e NET non solo un ragionevole contemperamento fra le esigenze dei Comuni di maggiori dimensioni e quelle dei Comuni di minori dimensioni (essendo A&T 2000 e NET società “pluricomunali”, ammesse dall’ordinamento italiano ed europeo), ma anche un significativo grado di controllo analogo in capo a ciascun Comune ai fini del modello organizzativo dell’*in house providing* per la gestione e l’erogazione dei servizi in esame, fermo il peculiare controllo del Comune di Lignano sulla società MTF, preordinata a svolgere la sua attività esclusivamente in favore di tale Comune;

Considerato d’altronde che questa Assemblea deve anche prendere atto che per l’affidamento *in house providing* del servizio di igiene urbana a MTF S.r.l. da parte del Comune di Lignano si è anche formato il giudicato sulla sentenza 25 novembre 2014, n. 580, con cui il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia aveva riconosciuto la legittimità di tale affidamento nei limiti di cui in motivazione, in particolare a motivo dell’avvenuta pubblicazione della relazione «ai sensi dell’art. 34, 20° comma, del D.lgs. n. 179/2012», nonché a motivo dell’adeguamento dello Statuto di MTF «ai requisiti europei» per l’*in house providing*;

Ritenuto pertanto che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. possiedano i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016 (in sintesi, capitale sociale interamente pubblico; controllo analogo; attività prevalente) per proseguire nelle gestioni loro affidate per i Comuni indicati nell’Allegato n. 1 (A&T 2000 S.p.A.), nell’Allegato n. 2 (MTF S.r.l.) e nell’Allegato n. 3 (NET S.p.A.) fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti, così come indicate negli Allegati stessi, e allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte in tali contratti, ad eccezione delle gestioni per i Comuni indicati ai § V e s., per le quali - a causa delle rispettive peculiarità - valgono le precisazioni seguenti;

- V -

Accertato che per le gestioni di A&T 2000 S.p.A. nei territori dei Comuni di Campoformido, Moggio Udinese, Pagnacco, Premariacco, Reana del Rojale, Sedegliano, Trasaghis e Venzona, nonché nel territorio dell’ex Comune di Rivignano (oggi ricompreso nel Comune di Rivignano Teor) il gestore e tali Comuni non hanno ancora depositato all’AUSIR i contratti sottoscritti dalle parti, con la conseguenza che - fermo restando l’indicato riconoscimento fino alla naturale scadenza indicata nei rispettivi atti di affidamento (Allegato n. 1) - occorre dare al gestore e ai Comuni il ragionevole termine di 90 gg. per depositare tali contratti, necessari per accertare le esatte condizioni di servizio applicabili, delegando tale accertamento al Direttore generale dell’AUSIR con proprio atto;

Accertato che per le gestioni di NET S.p.A. nei territori dei Comuni di Savogna e Stregna il gestore e l'U.T.I. del Natisone non hanno ancora depositato all'AUSIR «la Relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 2012» che - come risulta dalle premesse al Contratto di servizio 7 aprile 2016 - fu pubblicata sul sito Web della Comunità (Montana del Torre, Natisone e Collio), «a far data dal 01.04.2016», con la conseguenza che - fermo restando l'indicato riconoscimento fino alla naturale scadenza indicata in tale Contratto e allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte nel Contratto stesso (Allegato n. 3) - occorre dare al gestore e all'U.T.I. del Natisone il ragionevole termine di 90 gg. per depositare tale Relazione, necessaria per accertare la completezza della documentazione di affidamento, delegando tale accertamento al Direttore generale dell'AUSIR con proprio atto;

Accertato che fra il mese di dicembre 2016 e il mese di dicembre 2017, in diversi momenti, alcuni Comuni hanno affidato servizi in materia di rifiuti urbani ad A&T 2000 S.p.A. (Comune di San Dorligo della Valle: Allegato n. 1) e a NET S.p.A. (Comuni di Buja, Drenchia, Grimacco, Muggia, Povoletto, Pulfero e Torreano: Allegato n. 3);

Visto l'art. 25, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 (secondo il testo originario), il quale con disposizione espressamente definita «transitoria» stabiliva che, «al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione (...) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 10, (...) i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza», fermo restando che «in ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017»;

Visto il testo successivo e oggi vigente del medesimo art. 25, co. 2° (introdotto dall'art. 4, co. 2°, lett. a, L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, legge entrata in vigore il 3 gennaio 2018 e con effetto dal 1° gennaio 2018: cfr. art. 11), ove è posta una nuova, ulteriore disposizione transitoria secondo cui: «i Comuni (...) sono autorizzati a prorogare gli atti di affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 necessari a garantire la continuità dei servizi. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi perdono efficacia decorsi sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale ai sensi dell'articolo 10, fatto salvo il caso in cui l'Assemblea regionale d'ambito non ne disponga la relativa convalida. In caso di mancata convalida l'Assemblea regionale d'ambito adotta, nei successivi trenta giorni, i provvedimenti ritenuti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base dell'atto non convalidato»;

Ritenuto che l'esercizio del potere sottostante agli atti comunali di affidamento qui in esame trovasse fondamento nel testo originario dell'art. 25, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016, in base al quale la relativa durata degli affidamenti così decisi veniva inoltre ricondotta al termine (massimo e fisso) del 31 dicembre 2017;

Ritenuto che invece il nuovo e oggi vigente testo del medesimo art. 25, co. 2° prevede per tutte le ipotesi di atti di affidamento «assunti per garantire la continuità dei servizi» un generale potere di «convalida» in capo all'AUSIR (precisamente all'Assemblea regionale d'ambito), da esercitare comunque dopo l'avvio di operatività della stessa AUSIR, che è avvenuta il 17 gennaio 2018 con la nomina del Direttore generale (art. 23, co. 1°, L.R. n. 5 del 2016);

Ritenuto pertanto che - sussistendo anche per i casi dei Comuni in esame i presupposti di legge regionale e statale per le indicate decisioni di affidamento dei servizi, nonché per la contemporanea scelta del modello organizzativo cd. *in house providing*, in ragione di quanto sopra illustrato, essendo inoltre necessario garantire comunque l'imprescindibile continuità dei servizi ed evitare potenziali gravi pregiudizi per la salute pubblica e per l'ambiente in caso di mancata raccolta dei rifiuti - tali affidamenti possano essere confermati all'indicato titolo, sicché A&T 2000 S.p.A. e NET S.p.A. possono proseguire anche nelle gestioni così affidate fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti, secondo gli Allegati n. 1 e n. 3;

- VIII -

Considerato che con decreto del Direttore generale 26 giugno 2019 (adottato in via d'urgenza nelle more della conclusione del presente procedimento e in attesa della ricomposizione di questa Assemblea regionale d'Ambito a seguito delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019) e con la conseguente deliberazione di ratifica di questa Assemblea 23 luglio 2019, n. 31, si è accertata la scadenza al 31 dicembre 2018 delle gestioni di NET S.p.A. nei territori di Tarcento e Tricesimo e al contempo si è disposta la loro «proroga tecnica», oltre il 30 giugno 2019 e sino alla conclusione del presente procedimento;

Ritenuto che NET S.p.A. debba proseguire anche nelle gestioni in esame, alle medesime condizioni oggi applicate, per le stesse ragioni già espresse nelle deliberazioni di questa Assemblea n. 22 del 2018 e n. 31 del 2019;

Ritenuto in particolare che - essendo i servizi in esame da qualificare come servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e s., L. 12 giugno 1990, n. 146, i quali per nessuna ragione possono essere sospesi, interrotti o abbandonati - NET S.p.A. debba proseguire nelle gestioni in esame, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, oggi previsto al 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa NET S.p.A., ad A&T 2000 S.p.A. e a MTF S.r.l.;

Vista infine la deliberazione 2 ottobre 2019, n. 1, con cui il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'AUSIR ha, tra l'altro, approvato la proposta della presente deliberazione per il riconoscimento delle gestioni in essere di A&T 2000 s.p.a., MTF s.r.l., NET s.p.a. (Allegato n. 4 della deliberazione del C.d.A. n. 1/2019) al fine di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea regionale d'Ambito;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO DELIBERA

- 1) di accertare che A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A. possiedono i requisiti ex art. 16, co. 3°, L.R. n. 5 del 2016, e dunque di stabilire che tali società possono proseguire nelle gestioni loro affidate per i Comuni indicati nell'Allegato n. 1 (A&T 2000 S.p.A.), nell'Allegato n. 2 (MTF S.r.l.) e nell'Allegato n. 3 (NET S.p.A.) fino alle naturali scadenze fissate nei relativi atti di affidamento e contratti, così come indicate negli Allegati stessi, e allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte in tali contratti;

- 2) di precisare che per le gestioni di A&T 2000 S.p.A. nei territori dei Comuni di Campoformido, Moggio Udinese, Pagnacco, Premariacco, Reana del Rojale, Sedegliano, Trasaghis e Venzona, nonché nel territorio dell'ex Comune di Rivignano (oggi ricompreso nel Comune di Rivignano Teor), il gestore e tali Comuni debbono depositare agli Uffici dell'AUSIR i contratti sottoscritti dalle parti entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione, delegando al Direttore generale dell'AUSIR l'accertamento con proprio atto su tale adempimento, su tali contratti e sulle esatte condizioni di servizio applicabili a tali gestioni, riferendo a questa Assemblea nella prima seduta utile, fermo restando allo stato l'indicato riconoscimento delle stesse gestioni fino alla naturale scadenza indicata nei rispettivi atti di affidamento (Allegato n. 1);
- 3) di precisare che per le gestioni di NET S.p.A. nei territori dei Comuni di Savogna e Stregna il gestore e l'U.T.I. del Natisono debbono depositare agli Uffici dell'AUSIR la Relazione indicata in motivazione entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione, delegando al Direttore generale dell'AUSIR l'accertamento con proprio atto su tale adempimento e sulla completezza della documentazione di affidamento, riferendo a questa Assemblea nella prima seduta utile, fermo restando allo stato l'indicato riconoscimento delle stesse gestioni fino alla naturale scadenza indicata nel Contratto di servizio e secondo le condizioni di servizio dedotte nel Contratto stesso (Allegato n. 3);
- 4) di stabilire che i Comuni di Attimis e Faedis, l'U.T.I. del Torre, A&T 2000 S.p.A. e NET S.p.A. debbono depositare agli Uffici dell'AUSIR entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione copia delle deliberazioni di approvazione dell'Atto di transazione 29 dicembre 2017, indicate al § 13 di tale Atto;
- 5) di confermare a diverso titolo ex art. 25, co. 2°, L.R. n. 5 del 2016 le gestioni di A&T 2000 S.p.A. nel territorio del Comune di San Dorligo della Valle (Allegato n. 1) e le gestioni di NET S.p.A. nei territori dei Comuni di Buja, Drenchia, Grimalco, Muggia, Povoletto, Pulfero e Torreano (Allegato n. 3);
- 6) di stabilire che dunque tali Società possono proseguire nelle gestioni così affidate per i Comuni di cui al precedente punto 4), allo stato secondo le condizioni di servizio dedotte nei relativi contratti coi Comuni, fino alle scadenze indicate dai Comuni stessi nei loro atti e riportate negli Allegati n. 1 e n. 3;
- 7) di stabilire che NET S.p.A. debba proseguire anche nelle gestioni nei territori dei Comuni di Tarcento e Tricesimo, alle medesime condizioni di servizio oggi applicate, comunque fino all'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di affidamento, oggi previsto al 1° gennaio 2020, secondo quanto disposto da questa Assemblea con separata deliberazione di affidamento alla stessa NET S.p.A., ad A&T 2000 S.p.A. e a MTF S.r.l.;
- 8) di approvare gli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
- 9) di comunicare senza indugio questa deliberazione ai gestori A&T 2000 S.p.A., MTF S.r.l. e NET S.p.A., nonché agli enti indicati ai punti n. 2, n. 3 e n. 4.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to ing. Marcello Del Ben

IL PRESIDENTE
f.to dott. Davide Furlan

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Artegna	Deliberazione CC	03.04.2014	n. 3	31.12.2030	Contratto di servizio dd 17.07.2015	31.12.2030
Basiliano	Deliberazione CC	28.04.2005	n. 32	31.12.2030	Contratto di servizio dd 15.10.2013. Successivo atto modificativo dd 26.07.2016.	31.12.2030
Bertiolo	Deliberazione CC	31.05.2005	n. 22	31.12.2030	Contratto di servizio dd 22.10.2013.	31.12.2030
Bordano	Deliberazione CC	21.07.2014	n. 25	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.06.2015.	31.12.2030
Buttrio	Deliberazione CC	13.09.2005	n. 40	Ex DGC 34/2010: 31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.09.2010.	31.12.2030
Camino al Tagliamento	Deliberazione CC	07.06.2005	n. 23	31.12.2030	Contratto di servizio dd 04.06.2010.	31.12.2030
Campoformido	Deliberazione CC	22.07.2010	n. 36	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Codroipo	Deliberazione CC	01.06.2005	n. 33	31.12.2030	Contratto di servizio dd 22.10.2013.	31.12.2030
Colloredo di Monte Albano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Colloredo di Monte Albano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Corno di Rosazzo	Deliberazione CC	24.05.2005	n. 23	31.12.2030	Contratto di servizio dd 22.10.2013. Integrazione art. 15.3 del vigente contratto di servizio con atto dd 21.02.2019.	31.12.2030
Coseano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Coseano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Dignano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Dignano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Dogna	Deliberazione CC	22.05.2014	n. 11	31.12.2030	Contratto di servizio dd 02.09.2019.	31.12.2030
Fagagna	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Fagagna ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Flaibano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Flaibano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Forgaria nel Friuli	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Forgaria nel Friuli ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Gemona del Friuli	Deliberazione CC	27.06.2014	n. 18	31.12.2030	Contratto di servizio dd 08.04.2015	31.12.2030
Lestizza	Deliberazione CC	25.08.2005	n. 38	31.12.2030	Contratto di servizio dd 04.11.2013.	31.12.2030
Lusevera	Deliberazione CC	29.09.2005	n. 37	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.04.2010.	31.12.2030
Magnano in Riviera	Deliberazione CC	19.09.2005	n. 22	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.04.2010.	31.12.2030
Majano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Majano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Martignacco	Deliberazione CC	15.09.2005	n. 36	31.12.2030	Contratto di servizio dd 21.04.2010.	31.12.2030
Moggio Udinese	Deliberazione CC	31.03.2014	n. 19	31.12.2019 (ai sensi della deliberazione Assemblea regionale d'Ambito AUSIR n. 22 dd 08.06.2018 e della presente deliberazione).	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Moimacco	Deliberazione CC	06.12.2005	n. 50	31.12.2030	Contratto di servizio dd 06.10.2010.	31.12.2030
Montenars	Deliberazione CC	09.05.2014	n. 10	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.06.2015.	31.12.2030
Mortegliano	Deliberazione CC	28/06/2005	n. 21	31.12.2030	Contratto di servizio dd 08.05.2014.	31.12.2030
Moruzzo	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Moruzzo ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Nimis	Deliberazione CC	13.02.2012	n. 2	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.04.2010.	31.12.2030
Osoppo	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Osoppo ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Pagnacco	Deliberazione CC	27.11.2013	n. 43	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Pasian di Prato	Deliberazione CC	30.06.2005	n. 77	31.12.2030	Contratto di servizio dd 21.04.2010.	31.12.2030
Pavia di Udine	Deliberazione CC	29.04.2005	n. 26	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.09.2010.	31.12.2030
Pozzuolo del Friuli	Deliberazione CC	26.05.2005	n. 40	31.12.2030	Contratto di servizio dd 18.05.2010.	31.12.2030
Pradamano	Deliberazione CC	18.07.2005	n. 24	31.12.2030	Contratto di servizio dd 05.05.2011.	31.12.2030
Premariacco	Deliberazione CC	28.12.2005	n. 57	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Ragogna	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Ragogna ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Reana del Rojale	Deliberazione GC	15.06.2010	n. 106	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Remanzacco	Deliberazione CC	13.09.2010	n. 47	31.12.2030	Contratto di servizio dd 20.02.2014.	31.12.2030
Resiutta	Deliberazione CC	19.07.2014	n. 17	31.12.2030	Contratto di servizio dd 17.06.2015.	31.12.2030
Rive d'Arcano	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Rive d'Arcano ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Rivignano Teor (Rivignano)	Deliberazione CC	29.11.2005	n. 56	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
San Daniele del Friuli	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di San Daniele ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
San Dorligo della Valle/Dolina	Deliberazione CC	29.03.2017	n. 23/C	31.12.2030	Contratto di servizio dd 22.06.2018, reg. 1180/18	31.12.2030
San Giovanni al Natisone	Deliberazione CC	21.03.2005	n. 27	Ex DGC 178/2010: 31.12.2030	Contratto di servizio dd 14.12.2010.	31.12.2030
San Vito di Fagagna	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di San Vito di Fagagna ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Sedegliano	Deliberazione CC	25.05.2005	n. 18	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Taipana	Deliberazione CC	21.02.2007	n. 13	31.12.2030	Contratto di servizio dd 16.04.2010.	31.12.2030
Trasaghis	Deliberazione CC	07.04.2014	n. 7	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030
Treppo Grande	Deliberazione Comunità Collinare	18.12.2013	n. 28	Ex Delibera Comunità Collinare n. 28/2013: 31.12.2030 (v. artt. 3.1 e 4.1 del contratto di servizio approvato)	Contratto di servizio tra Comunità Collinare del Friuli, Comune di Treppo Grande ed A&T 2000 S.p.A. dd 20.03.2014.	31.12.2030
Varmo	Deliberazione CC	19.05.2005	n. 17	31.12.2030	Contratto di servizio dd 22.10.2013. Successiva integrazione dd 20.04.2015.	31.12.2030
Venzone	Deliberazione CC	21.07.2014	n. 29	31.12.2030	Da acquisire il contratto di servizio sottoscritto dalle parti (v. presente deliberazione).	31.12.2030

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Lignano Sabbiadoro	Deliberazione CC	27.02.2006	n. 24	28.02.2031	Contratto di servizio per l'affidamento e lo svolgimento dei servizi di raccolta differenziata nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro del 11.10.2006, rep. 71841, racc. 27884.	28.02.2031

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Aiello del Friuli	Deliberazione CC	27.05.2011	n. 18	Ex DGC n. 49/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003 (assunto dal Comune di Aiello del Friuli con prot. 7740 dd 31.12.2003) Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 10.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Aquileia	Deliberazione CC	10.03.2011	n. 11	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 12.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Attimis	Deliberazione Comm. Straordinario Comunità Montana	24.09.2015	n. 67	Ex Delib. Comm. Straordinario Comunità Montana n. 67/2015: 31.12.2020 (v. art. 1, co.1 e art. 3, co. 1, del contratto di servizio approvato).	Contratto di servizio sottoscritto dalla Comunità Montana il 30.09.2015.	31.12.2020
Bagnaria Arsa	Deliberazione CC	29.03.2011	n. 14	Ex DCC n. 10/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Bicinico	Deliberazione CC	14.04.2011	n. 16	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 24.01.2006. Successive integrazioni/modifiche del 29.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Buja	Deliberazione CC	21.12.2016	n. 53	31.12.2021	Contratto per la gestione del servizio di Igiene Urbana, raccolta e smaltimento RSU e assimilati del 18.05.2017.	31.12.2021
Campolongo Tapogliano	Deliberazione CC	07.04.2011	n. 11	Campolongo al Torre: ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. " Tapogliano: ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	N. 2 contratti di servizio autonomamente sottoscritti in data 29.12.2003. Integrazioni / modifiche del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza degli atti autonomamente sottoscritti in data 31.07.2008.	31.12.2050
Carlino	Deliberazione CC	18.02.2011	n. 3	Ex DCC n. 2/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 20.03.2006. Successive integrazioni/modifiche del 28.11.2012 e del 22.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Cassacco	Deliberazione CC	29.12.2014	n. 52	31.12.2020	Contratto di servizio del 04.06.2015.	31.12.2020
Castions di Strada	Deliberazione CC	18.02.2011	n. 10	Ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Cervignano del Friuli	Deliberazione CC	25.03.2011	n. 20	Ex DCC n. 11/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 25.01.2006. Successive integrazioni/modifiche del 28.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Chiopris-Viscone	Deliberazione CC	14.03.2011	n. 9	Ex DCC n. 8/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 14.03.2006. Successive integrazioni/modifiche del 29.11.2012 e del 22.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Chiusaforte	Deliberazione CC	25.11.2014	n. 50	31.12.2019	Contratto di servizio rep. 1645 dd 16.12.2014. Atto integrativo dd 28.05.2015.	31.12.2019
Cividale del Friuli	Deliberazione CC	07.03.2011	n. 6	Ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio rep. 5260 del 28.11.2006, registrato a Udine in data 04.12.2006 al n. 3259/17. Successive integrazioni/modifiche del 28.11.2012 e del 18.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Drenchia	Deliberazione CC	28.12.2017	n. 45	Ex DGC 2/2018: 31.12.2023	Contratto di servizio del 21.06.2018.	31.12.2023
Faedis	Deliberazione Comm. Straordinario Comunità Montana	24.09.2015	n. 67	Ex Delib. Comm. Straordinario Comunità Montana n. 67/2015: 31.12.2020 (v. art. 1, co.1 e art. 3, co. 1, del contratto di servizio approvato).	Contratto di servizio sottoscritto dalla Comunità Montana il 30.09.2015.	31.12.2020

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Fiumicello Villa Vicentina	Deliberazione CC Comune di Fiumicello	18.03.2011	n. 4	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
	Deliberazione CC Comune di Villa Vicentina	30.03.2011	n. 13	Ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003 assunto con prot. 2202/4467 del 31.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	
Gonars	Deliberazione CC	20.04.2011	n. 11	Ex DCC n. 14/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 24.02.2006. Successive integrazioni/modifiche del 29.12.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Grimacco	Deliberazione CC	22.12.2016	n. 34	Ex DGC 63/2016: 31.12.2021	Contratto di servizio del 29.12.2016.	31.12.2021
Latisana	Deliberazione CC	11.02.2011	n. 8	Ex DCC n. 20/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Malborghetto Valbruna	Deliberazione CC	27.11.2014	n. 61	31.12.2019	Contratto di servizio del 16.12.2014 registrato a Tolmezzo in data 23.12.2014 al n. 25 s. 2-PRIV (prot. NET n. 153/15).	31.12.2019
Manzano	Deliberazione CC	14.04.2011	n. 22	Ex DCC n. 8/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio reg. 932 del 29.03.2006. successiva integrazione del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Marano Lagunare	Deliberazione CC	04.03.2011	n. 9	Ex DCC n. 11/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 30.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Mereto di Tomba	Deliberazione CC	14.04.2011	n. 18	Ex DCC n. 10/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio rep. 144 del 10.05.2007. Successiva integrazione del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Muggia	Deliberazione GC	05.07.2017	n. 120	31.12.2025	Contratto di servizio del 07.09.2015. Successive integrazioni del 02.12.2015 e dell'11.07.2017. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2025 in forza di atto dd 11.07.2017.	31.12.2025
Muzzana del Turignano	Deliberazione CC	27.04.2011	n. 15	Ex DCC n. 2/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Palazzolo dello Stella	Deliberazione CC	17.02.2011	n. 9	Ex DCC n. 20/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Palmanova	Deliberazione CC	19.10.2011	n. 61	Ex DCC n. 13/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Pocenia	Deliberazione CC	17.02.2011	n. 9	Ex DCC n. 8/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 11.12.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Pontebba	Deliberazione CC	21.11.2014	n. 62	31.12.2019	Contratto di servizio del 16.12.2014 rep. 1463 con successivo atto modificativo del 23.12.2014.	31.12.2019
Porpetto	Deliberazione Comm. Straordinario	29.04.2011	n. 7	Ex DCC n. 11/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050."	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Povoletto	Deliberazione CC	21.12.2017	n. 45	Ex delibera: "sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'AUSIR ".	Contratto di servizio del 15.01.2018 rep. 939.	31.12.2020

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Precenico	Deliberazione CC	29.04.2011	n. 13	Ex DCC n. 9/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 19.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Prepetto	Deliberazione CC	30.11.2015	n. 28	Ex DGC 83/2015: 31.12.2020	Contratto di servizio del 11.01.2016.	31.12.2020
Pulfero	Deliberazione CC	19.12.2016	n. 44	Ex DGC 116/2016: 31.12.2021	Contratto di servizio del 29.12.2016 rep. 456.	31.12.2021
Resia	Deliberazione CC	27.12.2014	n. 92	31.12.2019	Contratto di servizio del 23.04.2015 rep. 3004.	31.12.2019
Rivignano Teor (Teor)	Deliberazione CC	17.02.2011	n. 9	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003 con successive modifiche/integrazioni del 09.03.2005 e dell'11.12.2012. L'atto modificativo del 23.12.2014 (sottoscritto a seguito di fusione, avvenuta a far fede dal 01.01.2014) ha come parte contraente il neo-costituito Comune di Rivignano Teor. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Ronchis	Deliberazione CC	19.02.2011	n. 15	Ex DCC n. 13/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2005. Successive integrazioni/modifiche del 28.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Ruda	Deliberazione CC	28.03.2011	n. 12	Ex DCC n. 8/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005 e del 29.11.2012. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
San Giorgio di Nogaro	Deliberazione CC	28.04.2011	n. 9	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 15.02.2006. Successive integrazioni/modifiche del 28.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
San Leonardo	Deliberazione CC	10.12.2015	n. 43	31.12.2020 (v. art. 3, co. 1 del contratto di servizio).	Contratto di servizio del 19.01.2016.	31.12.2020
San Pietro al Natisone	Deliberazione CC	30.11.2015	n. 45	Ex DGC 121/2015: 31.12.2020	Contratto di servizio del 31.12.2015 rep. 465.	31.12.2020
San Vito al Torre	Deliberazione CC	28.04.2011	n. 19	Ex DCC n. 15/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Santa Maria la Longa	Deliberazione CC	28.04.2011	n. 18	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 29.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Savogna	Da acquisire.			31.12.2020 (v. artt. 1.1 e 3.1 del contratto di servizio).	Contratto di servizio sottoscritto dalla Comunità Montana dd 07.04.2016, in forza di Convenzione esercizio associato dd 18.03.2016 prot. 0/446/P.	31.12.2020
Stregna	Da acquisire.			31.12.2020 (v. artt. 1.1 e 3.1 del contratto di servizio).	Contratto di servizio sottoscritto dalla Comunità Montana dd 07.04.2016, in forza di Convenzione esercizio associato dd 18.03.2016 prot. 0/447/P.	31.12.2020
Talmassons	Deliberazione CC	07.04.2011	n. 15	Ex DCC n. 7/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Tarcento	Deliberazione CC	19.12.2017	n. 68	Ex Decreto Direttore generale AUSIR n. 104/2019: " fino alla conclusione del procedimento avviato con decreto del Direttore generale n. 79 dd 15.05.2019 " e successiva ratifica deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito n. 31-2019.	Proroga del contratto SP n. 54 del 28.12.2011 datata 20.02.2018 rep. 14/2018.	Ex Decreto Direttore generale AUSIR n. 104/2019: " fino alla conclusione del procedimento avviato con decreto del Direttore generale n. 79 dd 15.05.2019 " e successiva ratifica deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito n. 31-2019.
Tarvisio	Deliberazione CC	18.12.2014	n. 76	31.12.2019	Contratto di servizio del 26.02.2015 rep. 3522.	31.12.2019
Tavagnacco	Deliberazione CC	21.12.2015	n. 51	31.12.2020	Contratto di servizio reg. 2069 del 28.12.2015.	31.12.2020
Terzo d'Aquileia	Deliberazione CC	31.03.2011	n. 6	Ex DCC n. 5/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003 con successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Torreano	Deliberazione CC	22.12.2016	n. 46	Ex DGC 110/2016: 31.12.2021	Contratto di servizio del 29.12.2016	31.12.2021

COMUNE	PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO				CONTRATTO DI SERVIZIO	
	Tipo di provvedimento	Data provvedimento	Estremi provvedimento	SCADENZA affidamento	Estremi contratto di servizio	SCADENZA contratto di servizio
Torviscosa	Deliberazione Comm. Straordinario	28.03.2011	n. 6	Ex DCC n. 9/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 28.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050
Tricesimo	Deliberazione CC	27.12.2012	n. 61	Ex Decreto Direttore generale AUSIR n. 104/2019: " fino alla conclusione del procedimento avviato con decreto del Direttore generale n. 79 dd 15.05.2019" e successiva ratifica deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito n. 31-2019.	Contratto di servizio dd 31.12.2013 rep. 1317. Atto integrativo dd 22.12.2014.	Ex Decreto Direttore generale AUSIR n. 104/2019: " fino alla conclusione del procedimento avviato con decreto del Direttore generale n. 79 dd 15.05.2019" e successiva ratifica deliberazione Assemblea Regionale d'Ambito n. 31-2019.
Trivignano Udinese	Deliberazione CC	29.04.2011	n. 22	Ex DCC n. 6/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 04.08.2008. Successive integrazioni/modifiche del 29.11.2012 e del 29.12.2014.	31.12.2050
Udine	Deliberazione CC	22.01.2001	n. 5	15.05.2021	Contratto di servizio del 16.05.2001, rep. 149. Successivo atto integrativo dd 17.12.2014 rep. 24890, racc. 10900 a rogito del notaio Lucia Peresson di Udine, ivi registrato in data 07.01.2015 al n. 165 s. 1T.	15.05.2021
Visco	Deliberazione CC	20.04.2011	n. 9	Ex DCC n. 8/2008: "per il periodo massimo consentito dall'ordinamento e comunque nei limiti temporali di durata della società, stabiliti fino al 31.12.2050. "	Contratto di servizio del 29.12.2003. Successive integrazioni/modifiche del 09.03.2005, del 29.11.2012 e del 23.12.2014. La scadenza originaria è stata prorogata al 31.12.2050 in forza di atto dd 31.07.2008.	31.12.2050